

Cronologico del

**CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRONTA
ACCOGLIENZA NOTTURNA, DIURNA E FESTIVA, RIVOLTO A
MINORENNI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA PERIODO:
01/9/2013 - 30/09/2013**

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato
“Comune”, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102,
rappresentato dalla dott.ssa Anna Bruzzone nata a il
domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente

E

“.....” con sede
in, Via n. – C.A.P.
....., codice fiscale e partita I.V.A.
....., rappresentata dal Sig.
....., nato a
..... il, codice fiscale
..... nella qualità di

Premesso che

- con determinazione dirigenziale N. del esecutiva ai
sensi di legge, è stata indetta la procedura di cottimo fiduciario per
l'affidamento di un servizio di pronta accoglienza notturna, diurna e festiva,
rivolto a minorenni in situazione di emergenza per il periodo: 01/9/2013 -
30/09/2013

- in base alle risultanze della predetta procedura il servizio è stato assegnato con determinazione dirigenziale n. del a

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto. Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di un servizio di pronta accoglienza notturna, diurna e festiva, rivolto a minorenni in situazione di emergenza. L'accoglienza dovrà avvenire 24/24 ore, tutti i giorni dell'anno, all'interno di una struttura articolata in distinti ambiti per genere e età, con attenzione all'accoglienza di minori maschi "adultizzati".

Articolo 3 – Durata. L'affidamento del servizio avrà inizio il 1 settembre 2013 e terminerà il 30 settembre 2013. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva inoltre la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del Contratto. L'ammontare del contratto è pari ad Euro esclusa IVA Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente

“Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune di Genova”, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l’Impresa aggiudicataria. La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l’opzione assegnando il servizio per i mesi successivi al settembre 2013 fino alla soglia massima (comprensiva dell’importo a base di gara) di Euro 124.333,85.

Articolo 5 – Articolazione dell’appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve a tutte le disposizioni, oneri e modalità di esecuzione presenti nel capitolato speciale approvato con determinazione dirigenziale N., nel capitolato speciale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, nelle dichiarazioni rese in sede di offerta e sulla base del progetto presentato.

Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società. L’Impresa dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 7 – Personale. Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l’Ente gestore impiegherà personale con le

caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale e offerte in sede di gara.
L'elenco del personale riportante dati anagrafici e inquadramento contrattuale è allegato al presente contratto.

Articolo 8 – Modalità di pagamento. L'Ente dovrà inviare mensilmente fatture posticipate di pari importo. Le fatture dovranno essere intestate alla Direzione Politiche Sociali – Settore Promozione Sociale.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva
- data di emissione
- numero dell'ordine
- intestazione del Soggetto competente
- codice identificativo gara (CIG)
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.

A ciascuna fattura devono essere allegati quale parte integrante:

- numero delle persone accolte;
- indicazione della nazionalità;
- soggetto inviante;
- presenze giornaliera.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dai contenuti dell'offerta tecnica di gara a seguito dei controlli disposti ai sensi dell'art. 8.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di

ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio competente indicato sull'ordinativo.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC sospenderà in via cautelativa i pagamenti delle fatture. Solo dopo aver acquisito il documento di regolarità contributiva, il Comune procederà alla liquidazione delle fatture sospese.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il **CIG** attribuito al lotto oggetto del presente contratto è

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

-, nat.. a il
....., codice fiscale
-, nat.. a il
....., codice fiscale

La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali

modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sul conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo. In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila

Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dall' art. 9 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 11 – Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'art. 15 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente contratto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile. Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Impresa assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Impresa al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente contratto si intende risolto nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Impresa nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, l'Impresa stessa ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara, oppure, a seguito di verifiche del Comune, si rilevasse che sono stati assorbiti meno soggetti di quelli offerti. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Impresa rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute. Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del Codice degli Appalti le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia

proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti. È inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa. I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Articolo 14 – Subappalto. È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 15 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

Articolo 16 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali L'Ente ha presentato polizza fideiussoria n..... del stipulata con Agenzia per l'importo di Euro

con validità fino al Detta garanzia, previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all'Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;

- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Articolo 20 - Norme residuali. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

per il Comune di Genova

Il Dirigente

per l' Impresa

Il Legale Rappresentante